

*Inammissibilità della proposta di concordato preventivo che offra ai chirografari una percentuale inferiore al 3%*

Tribunale di Bergamo, 4 dicembre 2014. Presidente, relatore Vitiello.

**Concordato preventivo - Soddifazione dei creditori chirografari in misura inferiore al 3% - Inammissibilità**

*La proposta di concordato preventivo che preveda una soddifazione dei creditori chirografari inferiore al 3% del credito dagli stessi vantato non è idonea a garantire la realizzazione della causa, intesa come funzione economica, del concordato e del riconoscimento al debitore del beneficio della liquidazione concorsuale del suo patrimonio con lo strumento, alternativo al fallimento, del concordato preventivo.*

*(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

*omissis*

nel procedimento di concordato preventivo n. 108/13, originato dalla domanda di ammissione proposta da P. s.r.l. in liquidazione; all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio; letti gli atti; rileva quanto di seguito esposto. Va premesso che la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 15.10.2014, ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice ed il decreto dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato e che tale sentenza è divenuta definitiva in data 21.11.14 e che pertanto P. s.r.l. è da tale ultima data tornata nella fase cd. preconcordataria.

Ciò detto, con l'ordinanza emessa in data 20.03.14 il tribunale ha rilevato che "la società debitrice ha depositato una memoria con la quale precisa di riportarsi al piano, alla proposta ed alla relazione attestatrice della veridicità dei dati e della fattibilità del piano ed agli altri documenti previsti dall'art. 162 commi 2 e 3 l. fall. già depositati entro la scadenza del termine concesso dal tribunale ex art. 161 comma sesto l. fall., con la precisazione che per effetto della vendita delle forme di formaggio medio tempore intervenuta le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario scendono e si assestano ad una percentuale che in via meramente orientativa è stata indicata nel 2,77%.

Detta percentuale è minima e prossima allo zero, espressamente non garantita dalla proponente, donde la rilevanza di ogni possibile futuro scostamento dai valori dell'attivo

e del passivo indicati dalla debitrice in termini di ammissibilità giuridica della proposta che, come noto, deve assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve (Cass. SS.UU. n. 2521/13), scostamento peraltro già evidenziato dal commissario giudiziale che, nell'informativa depositata in data 19.11.14, riquantifica e riqualifica l'attivo concordatario giungendo alla conclusione che esso, essendo inferiore di euro 1.146.257,03 alle valutazioni di cui alla proposta

di concordato, sarebbe ampiamente insufficiente a garantire il soddisfacimento integrale del ceto creditorio privilegiato”.

Nell’ultima e più aggiornata informativa che il commissario giudiziale ha presentato, in data 3.12.14, lo scostamento tra quanto prospettato nel piano e nella proposta e quanto ritenuto realizzabile dall’organo rappresentativo degli interessi della massa dei creditori aumenta sino alla somma di euro 1.627.138,75; di qui la mancanza di prospettiva alcuna di soddisfacimento, non soltanto del ceto creditorio chirografario, ma anche di una significativa quota dei crediti assistiti da una causa di prelazione generale.

Peraltro, anche limitandosi a considerare realizzabile la proposta della debitrice, che indica nel 2,77% la percentuale orientativa di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario, essa va considerata giuridicamente inammissibile in sé, in quanto al di sotto di quella soglia minima, che il tribunale ritiene di poter individuare nel 3%, che consente di ritenere apprezzabile ed effettivo il soddisfacimento dei creditori.

Una percentuale inferiore alla soglia del 3%, infatti, va considerata nella sostanza irrisoria e quindi tamquam non esset.

La proposta in esame, quindi, è del tutto inidonea a garantire, da un lato la realizzazione della causa, intesa come funzione economica, del concordato, dall’altro il riconoscimento al debitore del beneficio della liquidazione concorsuale del suo patrimonio con lo strumento, alternativo al fallimento, del concordato preventivo (conforme Trib. Modena, 3.9.14).

Per le ragioni esposte la proposta presentata da P. s.r.l. in liquidazione deve essere dichiarata inammissibile, con le conseguenze che scaturiscono dal contestuale accertamento di tutti presupposti del fallimento, così come da separata e contestuale sentenza dichiarativa.

P.Q.M.

letto l’art. 162, comma 2 l. fall.;

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata da P. s.r.l. in liquidazione.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 4.12.14.

Il presidente Mauro Vitiello